

**CONVENZIONE con DELEGA di FUNZIONE,**  
*ex art. 30, comma 4, ultimo capoverso, del D. Lgs 267/2000*

L'anno 2024 ( duemilaventiquattro ), il giorno \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_, in Avellino presso Palazzo Caracciolo della Provincia di Avellino

*tra*

◇ La Provincia di Avellino, di seguito denominata Provincia, C. F. 80000190647, nella persona del \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia di Avellino, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, con la quale si è altresì approvata la presente Convenzione, *sotto forma di schema*;

*e*

◇ La Comunità Montana Partenio Vallo Lauro C. F. 92071390642 nella persona del \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ dell'Ente in parola domiciliato per la sua carica presso la sede \_\_\_\_\_ ( AV ), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione della presente Convenzione, *sotto forma di schema*;

**PREMESSO:**

- ◇ che le Province e le Comunità Montane, *tra le diverse funzioni delegate dalla Regione Campania*, gestiscono l'esercizio di funzioni in materia di difesa del suolo, forestazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- ◇ che le funzioni conferite dalle norme vengono, *in genere*, esercitate dagli Enti delegati in economia, *ovvero* nella forma dell'amministrazione diretta, mediante l'impiego di personale in servizio con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL per gli addetti ai <<lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria>>;
- ◇ che una delle principali innovazioni introdotte con la riforma del sistema forestale regionale, *avviata con l'art. 12 della L.R. n. 3/2017 e realizzata con Regolamento regionale n. 3/2017*, consiste nella ridefinizione delle funzioni assegnate agli interventi di forestazione pubblica, ampliate fino a comprendere una molteplicità di azioni di cura e governo del territorio collinare e montano, condotte in collaborazione con gli Enti delegati ed inerenti alla manutenzione, oltre che del patrimonio forestale, della rete infrastrutturale, delle opere di difesa idrogeologica e dei beni e delle attrezzature di uso pubblico, nell'assunto che tale ridefinizione in senso multifunzionale dei programmi di forestazione pubblica sia in grado di concorrere efficacemente alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale nei territori montani e collinari della regione, alla vitalità sociale ed economica delle aree interne ed al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni, attraverso la progettazione ed attuazione di un programma coordinato di interventi di manutenzione straordinaria del territorio, da attuarsi con l'impiego degli operai forestali in servizio presso gli Enti delegati ex L.R. n. 11/96;

EVIDENZIATO che, *di norma*, gli uffici tecnici-amministrativi deputati alla gestione di questa delega sono costituiti da personale sempre con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL per gli addetti ai lavori di <<sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria>>;

RILEVATO che il servizio forestazione della Provincia di Avellino, *a causa della contestuale messa in quiescenza di tutto il personale impiegatizio dell'ufficio forestazione*, rimasto sguarnito di personale impiegatizio forestale;

CONSIDERATO che è intenzione della Provincia di Avellino e della Comunità Montana

Partenio Vallo di Lauro svolgere in modo coordinato le funzioni e i servizi ricadenti nell'ambito oggettivo di operatività del Settore Forestazione, *al fine di sopperire all'improvvisa criticità verificatasi nell'ufficio provinciale;*

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/2000:

- che, *all'art. 27*, prevede "... *L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione ...*";
- che, *all'art. 30*, dispone "... *al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni...*";
- che, *al successivo comma 3*, dispone "... *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o ..., possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. ...*";
- che, *al comma 4, ultimo capoverso, sempre dell'art. 30*, prevede, infine, che "... *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere ... la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti ...*";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Oggetto della convenzione e finalità.**

La presente Convenzione disciplina le modalità operative per la gestione associata della struttura organizzativa del Settore Forestazione della Provincia di Avellino e del Settore Forestazione della Comunità Montana.

Le finalità che si intendono raggiungere con la gestione associata riguardano:

- ⊕ la gestione congiunta ed unitaria dei settori forestazione dei due enti, ottimizzando le risorse attuali e/o da coinvolgere nella forestazione di cui alla L.R. 11/96, in una ottica di efficacia ed efficienza, *in conseguenza delle economie di scala;*
- ⊕ la formazione e valorizzazione delle nuove unità di personale del settore Forestazione subentrate *sia* nella struttura tecnica provinciale *che* comunitaria al fine di garantire una progressiva indipendenza operativa e gestionale del Settore Forestazione degli enti;
- ⊕ la programmazione, progettazione, direzione dei lavori, approvvigionamento delle forniture e dei magazzini e la relativa rendicontazione regionale nell'ambito del programma FESR;
- ⊕ la gestione autonoma delle paghe del personale e di tutti gli atti attinenti alla gestione del trattamento economico del personale ( contributi; cessioni; tasse; etc. ).

In una fase successiva, *ad avvenuta formazione delle nuove risorse umane*, è intenzione, *infine*, dei due Enti favorire, ad avvenuta chiusura della convenzione, un continuo scambio di rapporti e professionalità tra gli uffici favorendo un circuito virtuoso che metta " *a sistema* " le reciproche esperienze.

#### **Art. 2 - Ente Capofila, durata della convenzione e casi di eventuale recesso anticipato.**

Alla luce della specializzazione che l'ente montano ha acquisito negli ultimi venti anni in materia di forestazione e, tenuto conto dell'improvvisa criticità di risorse umane presso la provincia, l'Ente capofila della Convenzione è individuato nel Settore Forestazione della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro.

La comunità montana, *in qualità di soggetto delegato*, " *opera in nome e per conto dei deleganti* "

L'Ente delegato ha autonomia organizzativa nei limiti meglio specificati successivamente.

La presente Convenzione avrà una durata di mesi 12 ( dodici ), decorrenti dalla sua sottoscrizione o da altra data convenuta, *previa idonea concertazione tra le due amministrazioni*, rinnovabile per un ulteriore anno con convergenti Provvedimento Presidenziale e Deliberazione della Giunta Esecutiva.

Gli enti si riservano la facoltà di concludere il rapporto nella su indicata durata previa formale preavviso di almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

La convenzione, *inoltre*, potrà essere anticipatamente sciolta nei seguenti casi:

- a) coincidente volontà tra gli Enti convenzionati, previa deliberazione consiliare: in questo caso, il recesso avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.
- b) volontà di uno solo dei due Enti mediante idoneo atto amministrativo che dovrà essere trasmesso all'altro ente: in questo caso il recesso avrà effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto di scioglimento o in data successiva se indicata nell'atto di recesso.

### **Art. 3 - Struttura organizzativa.**

Il Responsabile del servizio forestazione dell'Ente capofila della Convenzione, *ai fini di un efficace coordinamento dei processi di produzione interna e previa acquisizione delle attuali singole organizzazioni con annesse consulenze o collaborazioni in essere*, formalizza l'organigramma, della nuova Struttura, *di concerto con il corrispondente Dirigente responsabile della Provincia*, specificando competenze e attribuzioni del personale incardinato nei ruoli della Provincia e del personale della Comunità Montana.

L'articolazione organizzativa dovrà configurarsi attraverso l'adozione di uno schema snello e a " *responsabilità diffusa*" e, *se del caso*, prevedere la dotazione di risorse necessarie a garantire l'operatività della struttura organizzativa.

Il personale della struttura unica, *formato dagli impiegati ( c.d. ITI ) con contratto forestale e da eventuale altro personale all'uopo assegnato*, svolgerà le attività sulla base di un cronoprogramma, *previamente concordato dai due Enti convenzionati*, nell'obiettivo comune di raggiungere le finalità della presente Convenzione assicurando la tempestiva gestione della fase di *programmazione, progettazione, esecuzione dei lavori e rendicontazione* di chiusura.

### **Art. 4 - Attività e servizi di competenza.**

I servizi e le attività di competenza dell'ufficio unico associato e le relative procedure sono previste e disciplinate dal Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 << Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale >> e dai Regolamenti e MANUALI del FESR vigenti, riguardanti la gestione ed esecuzione del PFIT ( Piano Forestale di Indirizzo Territoriale ) da attuarsi in amministrazione diretta con l'utilizzo degli operai forestali, sia essi a tempo Determinato che Indeterminato ( *c.d. OTI / OTD* ).

A tal fine si precisa che l'ufficio tecnico-amministrativo sarà unico ed opererà congiuntamente con dislocazione, *a seconda delle necessità e rispettive esigenze*, sia presso gli uffici della Provincia di Avellino che presso gli uffici della Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro.

In merito agli operai, *invece*, a seconda della loro appartenenza, opereranno esclusivamente nel territorio di rispettiva competenza dei due enti.

### **Art. 5 - Organizzazione e funzionamento dell'ufficio**

Gli Enti stipulanti convengono che i provvedimenti strettamente necessari all'organizzazione e alla gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, *previa idonea concertazione tra gli apparati amministrativi/tecnici dei due enti*, dalla Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro; analogamente per tutti gli altri atti di gestione la predisposizione, l'assunzione e la firma saranno sempre in campo al Dirigente responsabile dell'Ente capofila.

La Provincia con l'adesione alla presente convenzione mette a disposizione *sia* il proprio

personale per il funzionamento dell'Ufficio Unico, *attualmente in servizio presso il Settore Forestazione, che eventuali consulenze e/o collaborazioni già in essere.*

La Comunità Montana, *analogamente*, per le funzioni e le attività delegate utilizzerà le professionalità esistenti già in servizio ovvero le consulenze e/o collaborazioni già in essere e potrà, *se del caso e previa concertazione con l'altro ente*, ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne o a prestazioni di servizio, *ove ciò risulti necessario*, nel rispetto della normativa vigente.

Analogamente i contratti di servizio e/o fornitura già in essere in uno degli enti, potranno essere utilizzati, *qualora le condizioni di contratto lo consentano*, dall'ufficio convenzionato.

#### **Art. 6 - Titolarità procedure operative**

L'Ufficio preposto alla gestione della delega ha come Responsabile il Dirigente / Responsabile E. Q. / Quadro del Settore Forestazione della Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro.

In coerenza con l'oggetto della delega, l'Ente delegato esplica le funzioni attribuite prevedendo l'assunzione della responsabilità in capo al Responsabile delle relative procedure operative.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti la delega, *secondo quanto disposto nella presente convenzione*, compresi tutti gli atti che impegnano le Amministrazioni verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, delle risorse strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, *in via esclusiva*, per il conseguimento dei risultati

#### **Art. 7 - Strumenti di consultazione tra i convenzionati**

È istituito un organismo collegiale denominato << *Conferenza dei PRESIDENTI* >>, composto dai Presidenti, *o loro delegati*, della Provincia e della Comunità Montana.

La Conferenza degli amministratori svolge funzioni di:

- ⇒ *indirizzo politico;*
- ⇒ *esame delle questioni di interesse comune;*
- ⇒ *verifica della corrispondenza dell'azione dell'Ente delegato ai programmi delle rispettive amministrazioni*
- ⇒ *sovrintendere sul funzionamento dei servizi approvando direttive comuni per la gestione delle funzioni delegate;*
- ⇒ *vigilanza sullo stato di attuazione della convenzione.*

Al predetto organismo è affiancato anche un << Gruppo di coordinamento tecnico >> che si compone, oltre che dal Responsabile dell'Ufficio Unico, dai corrispondenti Dirigenti, *o loro delegati*, a cui afferisce il Settore Forestazione dei due enti.

#### **Art. 8 - Piano economico-finanziario e rapporti finanziari tra gli enti.**

Gli oneri economici derivanti dall'esecuzione del presente atto sono assunti con imputazione a valere sui rispettivi stanziamenti di previsione dei bilanci di esercizio 2024 e 2025 della Provincia di Avellino e della Comunità Montana e trovano copertura finanziaria con i Piani di Forestazione anno 2024 e 2025, *di cui al DEPF finanziato dalla Regione Campania ai sensi del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.*

La Regione, *come richiesto*, procederà ad "... *attribuire direttamente alla Comunità Montana la quota spettante per la gestione diretta degli OTD storici della Provincia ...*", atteso che "... *l'assunzione degli OTD storici della Provincia, .... e, conseguentemente, il pagamento delle relative spettanze stipendiali ...*", sarebbe stato effettuato direttamente dalla Comunità Montana, *giusta note della Provincia n° 7114/2024 e della Comunità Montana n° 888/2024.*

I costi derivanti dall'applicazione della presente convenzione per spese, consulenze e/o incentivazione del personale coinvolto ricadranno, *in quota proporzionale*, parte sul

finanziamento assegnato alla provincia e parte su quello direttamente assegnato alla comunità montana. Gli oneri, *opportunitamente analizzati in sede di Conferenza dei Presidenti*, saranno, *per la quota di competenza del fondo assegnato alla Provincia*, trasferiti dalla stessa alla Comunità Montana ad avvenuta acquisizione dei trasferimenti FERS salvo che in sede di rendicontazione finale ove, *come noto*, le somme vanno preventivamente quietanzate.

#### **Art. 9 - Competenze stipendiali personale provincia.**

La comunità montana, *come avvenuto negli ultimi 8 anni*, procederà come di seguito:

[ *per gli OTD - Operai a Tempo Determinato* ]

- ⊕ avviare al lavoro, *mediante comunicazione sulla piattaforma UNILAV*, il personale operaio a tempo determinato di cui all'elenco nominativo trasmesso dalla Provincia con connessa stipula dei relativi contratti individuali di lavoro;
- ⊕ predisporre e corrispondere al personale assunto le retribuzioni loro spettanti, per le giornate lavorative d'impiego risultanti dal giornale dei lavori e da altra documentazione probante di cantiere;
- ⊕ adottare la determinazione di approvazione e liquidazione delle competenze stipendiali;
- ⊕ trasmettere la predetta determinazione, *in uno con il relativo tracciato in formato CBI o altro formato*, al settore Amministrativo - Personale della Comunità Montana, *per la relativa liquidazione degli stipendi agli OTD*;
- ⊕ estrapolare i file UNIEMENS dalla relativa piattaforma, da trasmettere al settore Amministrativo - Personale della Comunità Montana competente ad effettuare le debite denunce agli Enti previdenziali per procedere, *successivamente*, al versamento dei relativi contributi alle scadenze previste;
- ⊕ eseguire le eventuali comunicazioni di licenziamento, *sempre sulla piattaforma UNILAV*, al completamento dell'esecuzione dei progetti realizzati e certificati;
- ⊕ produrre le attestazioni annuali inerenti ai redditi percepiti dal lavoratore, da trasmettere al settore Amministrativo - Personale della Comunità Montana competente all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;

[ *per gli ITI ed OTI - Impiegati ed Operai a Tempo Indeterminato* ]

- ⊕ predisporre al personale della Provincia ITI ed OTI i file delle retribuzioni stipendiali, per le giornate lavorative risultanti dal giornale dei lavori o da altra documentazione probante;
- ⊕ adottare la determinazione di approvazione e liquidazione delle competenze stipendiali;
- ⊕ trasmettere la predetta determinazione, *in uno con il relativo tracciato in formato CBI o altro formato*, al settore Amministrativo - Personale della Provincia competente, *per la relativa liquidazione degli stipendi agli ITI e OTI*;
- ⊕ estrapolare i file UNIEMENS dalla relativa piattaforma, da trasmettere al settore Amministrativo - Personale della Provincia competente ad effettuare le debite denunce agli Enti previdenziali per procedere, *successivamente*, al versamento dei relativi contributi alle scadenze previste;
- ⊕ produrre le attestazioni annuali inerenti ai redditi percepiti dal lavoratore, da trasmettere sempre al settore Amministrativo - Personale della Provincia competente all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;

Sia la Comunità montana che la Provincia procedono, *pertanto*, ad anticipare e liquidare, *rispettivamente con assunzione sui propri bilanci*, le competenze stipendiali e contributive degli OTD ( la Comunità Montana ) e degli ITI ed OTI ( la Provincia ).

#### **Art. 10 - Controversie tra le parti.**

Le parti, *per le eventuali controversie che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione*, si obbligano ad esperire un tentativo di mediazione; ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno

devolute alla giurisdizione del foro di Avellino.

Eventuali contenziosi graveranno direttamente sul fondo di forestazione dei due enti, se possibile e salvo eventuali spese eccedenti il piano annuale che saranno garantite con oneri dei rispettivi bilanci, ripartiti in quota parte proporzionale agli importi del programma di forestazione generale dei due enti.

**Art. 11 - Disposizioni di rinvio.**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nel settore di riferimento, nonché alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Si precisa, *infine*, che se del caso eventuali atti specificativi che si dovessero rendere necessari, saranno approvati con provvedimento degli organi esecutivi.

**Art. 12 - Esenzioni per bollo e registrazione.**

La presente convenzione, *esente dall'imposta di bollo*, è soggetta a registrazione in caso d'uso, *ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, art. 16 ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.*

*Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.*

Provincia di Avellino

Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro